



1846718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ud. 26/10/2017 - 00

R.G.N. 28736/2016

Ca. 1846
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28736-2016 proposto da:

M SNC AGENZIA DI ASSICURAZIONE DI DJ

E GJ, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO GOBBI;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE di X, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIETTA ROSA MELIDORO;

- *controricorrente* -

10378
17

avverso la sentenza n. 2419/2016 del TRIBUNALE di TORINO,
emessa il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' with a loop at the top and a tail that curves back to the left.

Il Collegio preso atto

che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso parzialmente fondato: è fondato il secondo motivo del ricorso relativo alla liquidazione delle spese giudiziali. Infondato il primo motivo dato che le sentenze della Corte Costituzionale statuiscono soltanto per il futuro.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che La società M proponeva appello avverso la sentenza n. 2711 del 2015 con la quale il Giudice di Pace Torino rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune X, a seguito di verbale elevato dalla Polizia Municipale di X l'8 gennaio 2015 per violazione dell'art. 142 CdS, accertata con apparecchiatura TT debitamente omologata perché superava di oltre 60 KM/h il limite consentito di 50 Km/h. Il ricorrente aveva eccepito l'omessa segnalazione della postazione di controllo, omessa indicazione dei motivi che aveva reso impossibile la contestazione immediata, omessa taratura periodica.

Con l'unico motivo di impugnazione la società M ^{DEQJCEVA} la violazione e/o falsa applicazione della legge 277/1991 e dell'art. 7 comma 10 del Dlgs 150 del 2011. In particolare, l'appellante lamentava che il velocimetro non sarebbe mai stato mai sottoposto a taratura periodica e invocava l'applicazione del decisum della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 113 del 2015.

Il Tribunale di Torino rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Torino la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato



l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 del Codice della Strada " nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura" non applicabile al caso in esame perché le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia per il futuro e non hanno un'efficacia retroattiva.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società M per due motivi. Il comune di X ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1.= In parziale riforma della proposta del relatore e su esplicita proposta dello stesso il Collegio ritiene che sia fondato il primo motivo del ricorso con il quale la società M lamenta la violazione/o falsa applicazione dell'art. 136 cost. dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953 n. 87 nonché della legge n. 273 del 1991 norma Uni EN 30012 dell'art. 45 CdS e dell'art. 345 DPR 495/1992 (reg.to esec. CdS) dell'art. 7 comma 12 Dlgs 150 del 2011 e dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Secondo la ricorrente, il Tribunale di Torino avrebbe errato nel non aver applicato il decisum della Corte costituzionale, perché non avrebbe tenuto conto che il decisum della Corte costituzionale incideva su una norma ancora applicabile stante la pendenza di lite.

1.1. = Il motivo è fondato per le ragioni qui indicate.

Ai sensi dell'art 136, co. 1 cost. «Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Pertanto, la norma di cui è dichiarata la illegittimità costituzionale cessa di avere efficacia



erga omnes e non può trovare applicazione solo nelle situazioni giuridiche definite, ovvero, nei rapporti che debbano ritenersi esauriti: o perché prescritti o perché rinunziati dal suo titolare o perché risolti con sentenza passata in giudicato. E, al contrario, la pronuncia costituzionale di accoglimento interessa tutti i rapporti, per così dire "aperti" ritenendo rapporto "aperto", o situazione giuridica da disciplinare, anche i rapporti ancora sub iudice, non definiti da sentenza passata in giudicato. Il giudice, sia pure il giudice di legittimità, nel risolvere la questione posta al suo esame non può tener conto, ovvero, non può riferire alla vicenda oggetto del giudizio, la norma dichiarata incostituzionale (Cass. 3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003; n. 113/2004). La ratio che giustifica una siffatta interpretazione risiede nel principio per cui la pronuncia di incostituzionalità può esplicare effetti nell'ordinamento se la norma su cui la stessa viene ad incidere è ancora applicabile: ed è ciò che accade allorquando il rapporto giuridico dalla medesima regolato non possa considerarsi "esaurito", come è avvenuto nel caso in esame stante la pendenza della lite incentrata sulla norma giudicata contraria a costituzione (Cass. SSUU n. 11135 del 2016) Pertanto, ha errato il Tribunale di Torino nell'escludere gli effetti della sentenza costituzionale n. 113 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 del CdS, al giudizio de quo posto che la vicenda sub iudice era immediatamente interessata dalla suddetta norma.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del DM Giustizia n. 55 del 2014 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). La ricorrente si duole della violazione dei massimi tariffari stabiliti dal DM. N. 55 del 2014 e, dunque, postula un errore di diritto nella parte della sentenza relativa alla liquidazione delle spese di lite.



2.1. = Il motivo rimane assorbito nell'accoglimento del precedente motivo.


In definitiva va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Torino nella persona di altro Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino nella persona di altro Magistrato, anche, per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre 2017

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 25 GEN. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

